

COSTITUZIONE DI SOCIETA' COOPERATIVAA RESPONSABILITA' LIMITATA

(Esente da bollo a sensi dell'art.19 allegato "B" D.P.R.

29.10.1972 n.642)

Repubblica Italiana

L'anno millenovecentottantotto il tre marzo in Milano nel mio studio in Corso Matteotti n.14. Avanti a me dr. Rosalia Restivo, Notaio in Milano, iscritta al Collegio Notarile di Milano e senza assistenza di testi alla cui presenza gli infrascritti comparenti, avendone i requisiti di legge, concordemente rinunciano

## SONO PRESENTI

- MARIO SALA PEUPP, educatore, nato a Grosotto (SO) il 3 settembre 1954 residente in Sesto S. Giovanni Via Breda n.49 (codice fiscale dichiarato: SLP MRA 54P03 E201E);
- SCARPA PAOLA, educatrice, nata a Legnano il 2 dicembre 1960 residente a Milano Via Porpora n.169 (codice fiscale dichiarato: SCR PLA 60T42 E514C);
- TRONCATO ANTONIETTA, educatrice, nata a Torre del Greco (NA) il 23 aprile 1964 residente a Paderno Dugnano Via Forlanini n.7 (codice fiscale dichiarato: TRN NVT 64D63 L256C);
- OSSOLA MARIA NIVES, operatrice socio educativa, nata a Milano il 5 marzo 1955 residente a Peschiera Borromeo Via Virgilio n.8 (codice fiscale dichiarato: SSL MW 55C45

REGISTRATO A MILANO

atti PUBBLICI

di 11.3.88

di N° 5328

SERIE 11A

SCATTE L 50200-

di cui L.

per I.N.V.I.M.

IL DIRETTORE

to 11/24

a

F205U);

-PORCHEDDU ALESSANDRO, operatore socio educativo, nato a Sesto S.Giovanni il 27 aprile 1964 residente in Monza Via G.D'Annunzio n.12 (codice fiscale dichiarato: PRC LSN 64D27 I690J);

-QUARESMINI ANNALISA, insegnante, nata a Paderno Dugnano il 17 marzo 1965 ivi residente Via Mozart n.51 (codice fiscale dichiarato: QRS ILS 55C57 G220B);

-RUDELLI ALESSANDRO, studente, nato a Milano l'11 maggio 1964 residente in San Maurizio al Lambro (MI) Via Repubblica n.43 (codice fiscale dichiarato: RDL LSN 64E11 F205Z);

-BRADASCHIA MARIA GRAZIA, operatrice socio educativa, nata a Gorizia l'8 ottobre 1945 residente a Paderno dugnano Via Leopardi n.19 (codice fiscale dichiarato: BRD MGR 45R43 E098Q);

-CALLONI LUISELLA, psicologa, nata a Milano il 17 maggio 1958 residente a Novate Milanese Via Gramsci n.68/C (codice fiscale dichiarato: CLL LLL 58E57 F205R);

-CORONA DANILLO, insegnante, nato a Milano il 16 luglio 1959 residente ivi Via Guicciardi n.6 (codice fiscale dichiarato: CRN DLC 59L16 F205H);

-GIMELLI ELENA, studentessa, nata a Milano il 13 luglio 1962 residente a Saronno (VA) Via P.P.Reina n.1 (codice fiscale dichiarato: GIL LFR 62L53 F205O).

Detti componenti, cittadini italiani, della cui identità per-

sonale io Notaio sono certa, stipulano quanto segue:

1) - E' costituita fra i predetti comparenti una Società Cooperativa a Responsabilità Limitata sotto la denominazione:

"Cooperativa DUE PUNTI A CAPO a responsabilità

Limitata"

con sede in Paderno Dugnano Via San Michele del Carso n.4.

2) - L'oggetto e l'organizzazione della costituita Cooperativa risultano dallo Statuto che da me letto ai comparenti e dagli stessi approvato e sottoscritto, allego sub "A" al presente, per formarne parte integrante e sostanziale.

3) - La durata della costituita Società Cooperativa è fissata al 2.3.2087 e potrà essere prorogata.

4) - Il capitale sociale è ripartito in quote, e viene sottoscritto dai sopraelencati comparenti per quote di £.40.000= (quarantamila) ciascuna.

Il capitale iniziale sottoscritto è pertanto di £.440.000= (quattrocentoquarantamila) che i comparenti dichiarano già versate nella cassa sociale.

5) - Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31.12.1988.

6) - A comporre il Consiglio di Amministrazione per il primo triennio vengono nominati i signori Maria Nives Ossola, Danilo Corona, Elena Gimelli, Mario Sala Peupp e Paolo Scarpa dei quali la prima Presidente e il secondo Vicepresidente.

7) - A comporre il Collegio Sindacale per il primo triennio sono nominati i signori BEDIN Angelo, (psicologo, nato a

A handwritten signature in black ink is written vertically on the right side of the page. Below the signature is a circular stamp, partially visible, which appears to be an official seal or stamp of the notary or the cooperative.

Padova il 20 febbraio 1953 e residente a Milano Via Conin  
n.14/1), Alessandro Porcheddu e Antonietta Troncato, quali  
Sindaci effettivi e i signori Quaresmini Annalisa e  
Mariagrazia Bradaschia, quali Sindaci supplenti.

Il sig. Angelo Bedin viene nominato Presidente del Collegio  
Sindacale.

I comparenti delegano la sig.ra Maria Nives Ossola a compiere  
tutte le pratiche e formalità inerenti alla legale costitu-  
zione della società e all'iscrizione al Registro Prefettizio,  
autorizzandola a tale scopo espressamente a introdurre da so-  
la nel testo del presente e dell'allegato Statuto tutte le e-  
ventuali modifiche, soppressioni o aggiunte richieste dalle  
competenti autorità.

8) - Spese del presente e sue consequenziali a carico della  
costituita Società.

Ai sensi dell'art.2518 n.14 c.c. viene indicato che l'importo  
globale delle spese per la costituzione poste a carico della  
società ammonta approssimativamente a circa f.2.000.000=  
(duemilioni).

I comparenti infine delegano per le firme marginali di questo  
atto e dell'allegato Statuto i signori Maria Nives Ossola e  
Danilo Corona.


Richiesto io Notaio ho ricevuto quest'atto del quale ho dato  
lettura ai comparenti che lo approvano.

Dattiloscritto a sensi di legge da persona fida sotto la mia

7

direzione in due fogli per cinque facciate e quanto fin qui  
della sesta.

F.to: Mario Sala Peupp, Paola Scarpa, Antonietta Troncato,  
Maria Nives Ossola, Alessandro Porcheddu, Annalisa Quaresmi-  
ni, Alessandro Rudelli, Maria Grazia Bradaschia, Luisella  
Calloni, Danilo Corona, Elena Gimelli, dr. Rosalia Restivo  
Notaio.



STATUTO

TITOLO 1° DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA

Art.1 E' costituita con sede in Paderno Dugnano in Via San Michele del Corso, 4, la società cooperativa a responsabilità limitata denominata :

Cooperativa DUE PUNTI A CAPO a Responsabilità Limitata  
essa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di lucro. La cooperativa potrà istituire su delibera dell'Assemblea dei Soci sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove, presso la sede sociale si intende eletto il domicilio di ogni socio.

Art.2 la società ha durata di anni 99, a decorrere dalla sua legale costituzione e potrà essere prorogata a norma di legge.

TITOLO 2° SCOPO-OGGETTO

Art.3 L'oggetto sociale della Cooperativa è fornire beni, servizi e occasioni di lavoro ai propri soci con possibile estensione a persone esposte a rischio di marginalità sociale o con problematiche specifiche di inserimento lavorativo. La cooperativa si fa inoltre promotrice della formazione professionale e culturale dei propri soci onde qualificare la propria attività ed allargarne capacità e responsabilità di intervento. E' prevista inoltre la possibilità di concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente ed indirettamente attinenti ai medesimi, nonchè fra l'altro a titolo esemplificativo:

a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualunque forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale.

b) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito. Su delibera del Consiglio di Amministrazione potrà perciò aderire agli organismi di rappresentanza del movimento cooperativo italiano ed alle sue emanazioni periferiche, nonchè ad ogni altra entità che proponga iniziative autogestionarie, mutualistiche e cooperativistiche, di lavoro e servizi.

c) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

d) curare iniziative sociali, culturali, professionali, mutualistiche, ricreative, sportive, sia con creazione di apposite sezioni che con la partecipazione ad organismi ed enti idonei. I settori di intervento della cooperativa sono:

- tutte le forme di assistenza e riabilitazione alle persone portatrici di handicap o persone a chiaro rischio di marginalità sociale e alle loro famiglie;

- la promozione e l'effettuazione di progetti specifici integrati e coordinati con le istituzioni competenti per persone portatrici di handicap o per persone a chiaro rischio di marginalità sociale;
  - la promozione, l'organizzazione, l'esercizio e l'intervento in attività ricreative, culturali e sportive riservate a persone portatrici di handicap o persone a chiaro rischio di marginalità sociale, o comunque in cui sia ritenuto utile e necessario il loro inserimento;
  - la partecipazione ad attività ricreative, culturali o sportive istituite da enti od organizzazioni operanti nei differenti settori che siano ritenuti idonei ai bisogni specifici di persone portatrici di handicap o persone a chiaro rischio di marginalità sociale, o comunque per loro interessanti;
  - la progettazione e l'attuazione di percorsi formativi adeguati a bisogni specifici di persone portatrici di handicap o di persone a chiaro rischio di marginalità sociale, da soli o in collaborazione con le istituzioni e le agenzie riconosciute per tali finalità;
  - la promozione di iniziative culturali, la realizzazione di audiovisivi o di qualunque altro materiale ritenuto idoneo allo scopo sociale della cooperativa;
  - servizi commerciali di affissione ed organizzazione culturale (gestione di librerie, convegni, mostre, seminari, ecc...).
- La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate.

### TITOLO 3° SOCI

Art. 4 Il numero dei soci è illimitato, non potrà mai essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci le persone fisiche, purchè maggiorenni che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine o specializzazione, che siano in grado di partecipare direttamente ai lavori dell'impresa o che siano fortemente motivati al perseguimento dell'oggetto sociale. Ad integrazione possono essere ammessi elementi tecnici amministrativi nel numero necessario al buon funzionamento della cooperativa ma mai superiore ai limiti di legge. Possono essere socie anche persone giuridiche che non abbiano scopo di lucro che si ritiene possano dare un utile contributo alla realizzazione degli scopi sociali.

Art. 5 Chi desidera essere ammesso a socio dovrà presentare domanda scritta controfirmata da due soci regolarmente iscritti nel libro dei soci e che non abbiano pendenze con la cooperativa, la domanda dovrà contenere: a) nome, cognome, (o denominazione sociale) data di nascita (o costituzione) e residenza (o sede sociale); b) indicazione della sua effettiva occupazione e professione (o attività); c) l'indicazione della quota sociale che intende sottoscrivere e l'eventuale tassa di ammissione secondo le modalità dell'art. 6 del presente statuto, comunque nei termini stabiliti dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al presente articolo, delibererà sulla domanda; l'eventuale diniego dovrà essere motivato.

Art. 6 I soci sono obbligati a: a) al versamento immediato della tassa di ammissione, se deliberato e nei limiti fissati annualmente dall'assemblea; b) al versamento immediato della quota sottoscritta; c) all'osservanza dello statuto dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

#### TITOLO 4° RECESSO-DECADENZA-ESCLUSIONE

Art. 7 La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte o per scioglimento della cooperativa.

Art. 8 Il socio potrà recedere oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 C.C. anche per comprovati motivi di salute o per trasferimento. La dichiarazione dovrà essere annotata sul libro dei soci a cura del Consiglio di Amministrazione, al quale spetta di accertare se esso sia valido e diventa effettivo nei termini di cui all'art. 2526 C.C.

Art. 9 La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, sentita l'assemblea dei soci, quando il socio perde i requisiti di cui all'Art. 4.

Art. 10 L'esclusione del socio sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione quando: a) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto e); b) senza giustificato motivo, non partecipi per più di 3 volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate; c) senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società; d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali, e nell'esecuzione del proprio lavoro compia atti valutabili quali notevoli inadempimenti come delimitato dall'art. 1455 C.C.; e) venga condannato con sentenza penale irrevocabile.

Art. 11 Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. I soci che intenderanno reclamare contro i menzionati provvedimenti del consiglio, dovranno proporre istanza scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, a mezzo raccomandata e, a pena di decadenza, entro 60 gg. dalla ricevuta di comunicazione dei provvedimenti stessi. Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie saranno demandati di regola a tutti gli effetti al Collegio Arbitrale come da successivo Art. 34.

Art. 12 I soci decaduti o receduti hanno soltanto il diritto delle quote da essi effettivamente versate, secondo il valore reale calcolato sulla base del bilancio dell'esercizio in corso al momento in cui il recesso o la decadenza diventano operativi e comunque, in misura mai superiore al valore nominale. I soci esclusi hanno il medesimo diritto, salvo che ad essi a titolo di penale per il solo fatto dell'inadempienza che ha dato causa all'esclusione e fermo restando il loro obbligo a risarcire il danno potrà essere con la medesima deliberazione di esclusione ir-

dotta la misura del rimborso da un minimo del 10% ad un massimo del 25%.  
Il rimborso avrà luogo nei sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni eventuale credito verso i soci.

Art. 13 In caso di morte del socio gli eredi hanno diritto al rimborso delle quote nella misura, con le modalità e nei termini previsti per i soci receduti o dichiaratisi decaduti.

Art. 14 I soci decaduti, receduti od esclusi e gli eredi del socio defunto non possono più richiedere il rimborso di quanto ad essi dovuto a norma del precedenti art. 12 e art. 13 quando sia trascorso un anno dalla data in cui sia divenuto operativo il recesso, la decadenza e l'esclusione o dal giorno della morte del socio.

#### TITOLO 5° PATRIMONIO SOCIALE

Art. 15 Il patrimonio della società è costituito : - dal capitale sociale, che è variabile e formato da un numero illimitato di quote, ciascuna del valore non inferiore a L. 40.000 e non superiore ai limiti fissati dalla legge; - dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 18, con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci defunti e con le tasse di ammissione; - da eventuali riserve straordinarie; - da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri; - da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte. Le riserve non possono essere ripartite fra i soci durante la vita sociale.

Art. 16 Le quote sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli nè essere cedute senza autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, e si considerano vincolate a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono le medesime.

Art. 17 L'esercizio sociale va dal 1/1 al 31/12 di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio previo esatto inventario da compilarli entrambi con criteri di oculata prudenza e deve essere presentato entro il mese di aprile, all'assemblea, salvo la facoltà di ricorrere al disposto dell'Art. 2364 C.C. prorogando al massimo il termine a sei mesi, qualora sussistessero esigenze di particolare natura.

Art. 18 L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione dei residui attivi annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico ricevuto durante l'esercizio sociale, alla paga contrattuale vigente per i lavoratori similari, destinandoli come segue: - una parte mai inferiore al 20% come riserva legale; - la quota restante, a disposizione del Consiglio di Amministrazione, per investimenti, attività di studio e di propaganda della cooperativa attiva a fine mutualistico ai sensi dell'art. 2536 C.C., e quant'altro l'assemblea disporrà; eventualmente disponendo un apposito regolamento in seno ad essa.  
Non è prevista la ripartizione degli utili fra i soci.

TITOLO 6° ORGANI SOCIALI

Art. 19 Sono organi sociali della società: a) L'assemblea dei soci; b) il Consiglio di Amministrazione; c) Il Presidente.

Art. 20 Le assemblee possono essere ordinarie o straordinarie. L'assemblea ordinaria avrà luogo almeno una volta all'anno per gli adempimenti di cui all'art. 2364 C.C. o entro sei mesi quando particolari esigenze lo richiedano. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove purchè in Italia) e la data della prima o della seconda convocazione, deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, e affiggersi nel locale delle sede sociale almeno 15 GG. prima dell'adunanza. In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi. Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione ed in aggiunta a quella obbligatoria stabilita dal secondo comma, usare qualsiasi altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

Art. 21 L'assemblea ordinaria:

- approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- procede alla nomina delle cariche sociali;
- determina la misura di eventuali gettoni di presenza da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale e ai sindaci;
- approva i regolamenti previsti dal presente statuto;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori;
- nonchè delibera su quanto previsto dalla presente legislazione.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto con indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale o da almeno 1/5 dei soci in perfetta regola e che soprattutto non abbiano pendenze con la cooperativa. L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata, sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e sui poteri del o dei liquidatori, in tali ipotesi il verbale dovrà essere redatto da un notaio.

Art. 22 Le assemblee, tanto ordinarie che straordinarie sono valide qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza di cui dispongono tutti i soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti salvo quando si tratta di deliberare sullo scioglimento della cooperativa o sulla modifica dell'oggetto sociale, per il quale serve il voto favorevole dei 2/3 dei presenti aventi diritto al voto.

Art. 23 Per le votazioni di norma si procederà con voto palese, o col sistema scelto dall'assemblea.

Art. 24 Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota

sottoscritta. In caso di malattia o di altro impedimento i soci assenti possono farsi rappresentare nelle assemblee soltanto da altri soci mediante delega scritta. I relativi documenti devono essere conservati dalla cooperativa. Ciascun socio non potrà rappresentare più di due soci. Le organizzazioni o consorzi cui la cooperativa aderisce possono partecipare con i propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea senza diritto di voto. Nell'assemblea hanno diritto di voto i soci iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.

Art. 25 L'assemblea tanto in sede ordinaria che straordinaria è presieduta da un socio eletto dall'assemblea stessa. L'assemblea nomina un segretario, e, quando occorreranno due scrutatori. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario.

Art. 26 Il consiglio di amministrazione si compone di un minimo di 3 consiglieri. Il consiglio di amministrazione resta in carica un massimo di 3 anni, secondo le deliberazioni prese di volta in volta dall'assemblea ed i suoi componenti sono rieleggibili. I consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione. Spetta all'assemblea determinare gli eventuali gettoni di presenza dovuti per la loro attività collegiale e, sentito il parere del collegio sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi a carattere continuativo, in favore della società. Il consiglio può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori, oppure ad un comitato esecutivo, composto dal presidente o da altri consiglieri (art. 2381 C.C.). Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo di lettera, da spedirsi non meno di tre giorni dall'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo di messo, in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano almeno informati un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Le votazioni sono normalmente palesi. Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società. Spetta, pertanto, al consiglio di amministrazione, a titolo esemplificativo, ma non riduttivo ed entro i limiti stabiliti dall'assemblea:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- redigere i bilanci consuntivi e preventivi;
- compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto;
- stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale; fra gli altri: vendere, acquistare, permutare beni e diritti immobiliari e mobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi comprese quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui, concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- concorrere a gare d'appalto per opere e servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
- deli-

berare e concedere avalli cambiari, fidejussori ed ogni e qualsiasi garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitarne l'ottenimento del credito agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative; - conferire procure, sia generali che speciali ferma la facoltà attribuita al presidente del consiglio di amministrazione, e nominare il direttore determinandone le funzioni e la retribuzione; - deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci; - designare gli amministratori che dovranno partecipare alle assemblee separate; - compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizione della legge o del presente statuto siano riservate all'assemblea generale; - delibera l'erogazione di somme a favore di iniziative coerenti con la finalità sociale e comunque utili per persone portatrici di handicap psichici e fisici o persone a chiaro rischio di marginalità sociale; - stipulare i contratti di lavoro subordinato, i contratti di consulenza e le convenzioni di volontariato; - tutelare i propri soci portatori di difficoltà psichica o fisica o a chiaro rischio di marginalità sociale sotto ogni aspetto civile, legale, giuridico, morale o sociale; - deliberare compromessi e transazioni.

Art. 27 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono alla loro sostituzione con deliberazione approvata dal collegio sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea. Se viene meno la maggioranza dei membri eletti del consiglio di amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Se vengono a cessare tutti gli amministratori, il collegio sindacale deve convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione. Il consigliere che senza giustificato motivo non partecipi a tre riunioni consecutive potrà essere dichiarato decaduto con delibera del consiglio di amministrazione.

Art. 28 Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale sia per le operazioni di ordinaria che straordinaria amministrazione. Il presidente è autorizzato a riscuotere somme da pubbliche amministrazioni, da banche o da privati, qualunque ne sia l'ammontare e la causale, rilasciando quietanza liberatoria. Ha la facoltà di stare in giudizio nelle liti attive e passive, di nominare avvocati e procuratori davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione; sporgere querela per i reati non perseguibili d'ufficio perpetrati a danno della società. Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al vice presidente o ad un membro del consiglio, nonché ad impiegati della società. In caso di assenza o di impedimento del presidente tutte le di lui mansioni spettano al vicepresidente.

Art. 29 Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi eletti dall'assemblea preferibilmente fra i non soci. Devono inoltre essere nominati dall'assemblea i sindaci supplenti. Il presidente del collegio è nominato dall'assemblea. I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 30 Il collegio sindacale controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente statuto, accerta la regolare

tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture; a norma di legge può partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione ed assolve tutte le altre funzioni attribuitegli. I sindaci devono effettuare gli accertamenti periodici e quant'altro stabilito per legge. Di ogni ispezione dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

#### TITOLO 7° DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 31 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea. La cooperativa potrà per la gestione avvalersi anche di estranei, dipendenti, consulenti o volontari.

Art. 32 Le clausole mutualistiche, di cui agli art. 1, 15 e successivo 36, sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

Art. 33 Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente C.C. e delle leggi speciali sulla cooperazione.

Art. 34 Clausola compromissoria.

I soci sono obbligati a rimettere alla decisione arbitrale la soluzione di tutte le controversie tra soci e tra società e soci che insorgano sull'applicazione e sulla interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto o nei regolamenti. Il collegio arbitrale è composto da tre membri di cui uno nominato dalla controparte (la società oppure il socio nel caso di controversia fra i soci) ed il terzo nominato dagli altri due arbitri oppure in caso di disaccordo dal Pretore di Desio.

su richiesta della parte più diligente. Per ogni singola controversia si provvederà con la partecipazione del collegio e delle parti alla redazione di un'apposito atto per precisare l'oggetto della controversia, il termine per la pronuncia del lodo da parte del collegio e le norme e/o i termini da questo dettati per lo svolgimento del giudizio arbitrale.

#### TITOLO 8° SCIOGLIMENTO LIQUIDAZIONE

Art. 35 L'assemblea delibera lo scioglimento della società per: - raggiungimento del termine indicato all'art. 2; - impossibilità obbiettiva di raggiungere le finalità sociali; - ogni altra eventualità contemplata dal C.C.. L'assemblea nella stessa seduta dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci fondatori, stabilendone i poteri.

Art. 36 In caso di cessazione della società l'intero patrimonio sociale, dedotto solo il rimborso del capitale effettivamente versato dai soci, e gli interessi legali maturati nell'esercizio, devono essere devoluti, a norma dell'art. 26 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947 N° 1577 e successive variazioni, a fini di pubblica utilità conforme allo spirito mutualistico. In caso di controversia, decidono il Ministero per il Lavoro e la Previdenza Sociale, di intesa con quelli per le Finanze e il Tesoro, udita la Commissione centrale per la Cooperazione.

F.to: Mario Sala Peupp, Paola Scarpa, Antonietta Troncato,  
Maria Nives Ossola, Alessandro Porcheddu, Annalisa Quaresmini,  
Alessandro Rudelli, Maria Grazia Bradaschia, Lufella Calloni,  
Danilo Corona, Elena Girelli, dr. Rosalia Restivo  
Notaio.